Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 198

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Venerdì, 9 agosto 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 198 DEL 9 AGOSTO 1957:

**Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:** Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Messina.

**(3179)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1957, n. 669.

**Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di Belgrado del 1° marzo 1956 tra l'Italia e la Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado il 13 dicembre 1956.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Protocollo addizionale all'Accordo di Belgrado del 1° marzo 1956 tra l'Italia e la Jugoslavia relativo alla pesca da parte di pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso in Belgrado il 13 dicembre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere di 750 milioni di lire relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

**Protocole additionnel à l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relatif à la pêche par des pêcheurs italiens dans les eaux yougoslaves signé à Beograd le 1er mars 1956.**

Animés du désir de régler les questions découlant de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relatif à la pêche par des pêcheurs italiens dans les eaux yougoslaves, signé à Beograd le 1er mars 1956, et d'établir des prémisses pour une plus large coopération dans le domaine de la pêche, les représentants soussignés des Gouvernements italien et yougoslave sont convenus de ce qui suit:

# MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

## Ricompense al valor militare

*Decreto Presidenziale in data 2 luglio 1957 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1957 registro n. 3 Aeronautica, foglio n. 128*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

PIRRONE Benedetto, 1° aviere marconista. — Marconista di reparto da ricognizione marittima, partecipava attivamente alle più agguerrite e rischiose missioni di guerra compiendo oltre cento azioni per un totale di circa cinquecento ore di volo. Per ben due volte, durante scorte a convogli diretti alla base più avanzata di rifornimento della Marmarica, mitragliava efficacemente e ripetutamente gli attaccanti, dimostrando coraggio e spirito combattivo. — Cielo del Mediterraneo orientale, 13 giugno 1940-4 novembre 1942.

TOMASSINI Adolfo, 1° aviere armiere. — Abile armiere di squadriglia, partecipava a rischiose missioni di guerra su munita base navale nemica e su centri fortificati dell'Africa settentrionale contribuendo validamente alla riuscita dell'azione. — Cielo del Mediterraneo orientale, dell'Epiro-Marmarica, 15 luglio 1940-30 gennaio 1941.

SCARBONI Gino, 1° aviere armiere. — Specialista armiere, partecipava con slancio a numerose missioni di guerra su obiettivi intensamente difesi. In un combattimento contro caccia nemici contribuiva all'abbattimento di uno di essi rientrando col proprio aereo seriamente danneggiato dalle reazioni avversarie. In ogni contingenza, dimostrava doti di calma e ardimento. — Cielo della Grecia-Mediterraneo-Marmarica, 15 luglio 1940-25 gennaio 1941.

TRESCIUZZI Michele, 1° aviere armiere. — Specialista di provata capacità, durante un'azione di bombardamento su forze corazzate nemiche, attaccato da due caccia avversari abbatteva uno di essi e contribuiva alla messa in fuga dell'altro. Prestate le prime cure al pilota ferito, con ammirevole freddezza continuava ad esplicare le proprie mansioni fino al rientro alla base dell'apparecchio, colpito in più parti. — Cielo di Kantemirowka-Markowka-Don, 2-16 gennaio 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

CORSARO Salvatore, tenente A.A.r.spec. automobilista in servizio permanente effettivo. — Comandante di autoreparto, in occasione di un violento bombardamento notturno, in cui veniva colpito il deposito munizioni, accorreva alla testa di volontari per lo spegnimento degli incendi sviluppatisi, contribuendo col suo coraggioso esempio a salvare vite umane e preziosi materiali. — Zona orientale Sicilia-Aeroporto 516, febbraio-giugno 1943.

**(4666)**

1. Les Parties Contractantes sont tombées d'accord que le Gouvernement italien versera au Gouvernement yougoslave la somme de 1250 millions de lires italiennes répartie comme suit:

750 millions de Lit. payables au plus tard le 10 juillet 1957;

500 millions de Lit. payables au plus tard le 10 juillet 1958.

2. Les montants ainsi prévus seront versés aux dates précisées ci-dessus par le Gouvernement italien en faveur du Gouvernement yougoslave au « Conto Generale », institué par l'Accord de paiement du 31 mars 1955 auprès de l'Ufficio Italiano dei Cambi.

3. En remplacement de ce qui a été prévu à l'alinea 1 de l'article 16 de l'Accord sur la pêche, il a été convenu que ledit Accord sera valable jusqu'au 31 octobre 1958.

Le présent Protocole fait partie intégrante de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relatif à la pêche par des pêcheurs italiens dans les eaux yougoslaves du 1er mars 1956 et entrera en vigueur simultanément avec ledit Accord.

Fait à Beograd le 13 décembre mil neuf cent cinquante six, en double exemplaire en langue française.

*Pour le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie*
STANE PAVLIC

*Pour le Gouvernement de la République Italienne*
GASTONE GUIDOTTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
PELLA

---

LEGGE 30 luglio 1957, n. 670.

**Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario regolati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, è autorizzato un limite di impegno di 150 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58, di 220 milioni per l'esercizio 1958-59 e di 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62.

La somma occorrente per il pagamento dei concorsi prevista dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1990-91.

Art. 2.

Alla spesa di 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 671.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Flaviano V. e M., in Giulianova (Teramo).**

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Flaviano V e M., in Giulianova (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1957*
*Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 1.* RELLEVA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957, n. 672.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giorgio, in Matino (Lecce).**

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giorgio, in Matino (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1957*
*Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 2.* — RELLEVA

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1957.

**Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente stampa e delle Aziende giornalistiche già di sua proprietà, o già appartenenti al soppresso partito nazionale fascista.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 4 aprile 1940, n. 300, concernente l'istituzione dell'Ente stampa;

Vista la legge 30 gennaio 1941, n. 205, recante modificazioni all'art. 3 della sopra citata legge 4 aprile 1940, n. 300;

Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 102, concernente modificazioni alla suddetta legge 4 aprile 1940, n. 300;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, con il quale è stato soppresso l'Ente stampa, e sono state sottoposte a regime commissariale le aziende giornalistiche già di proprietà dell'Ente in parola, o nelle quali il medesimo era interessato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 676, con il quale è stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la facoltà di provvedere al realizzo delle attività e alla liquidazione delle passività delle aziende giornalistiche già appartenenti al soppresso partito nazionale fascista, con le modalità stabilite dal predetto decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del prefato Ente e delle Aziende giornalistiche già di proprietà del medesimo, o nelle quali lo stesso era interessato;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente stampa e delle Aziende giornalistiche di cui sopra, sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio di liquidazione di cui all'art. 1 della cennata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1957

*Il Ministro*: MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1957*
*Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 96*

(4740)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1957.
**Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bolzano e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' ricostituita, nella provincia di Bolzano presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

*Presidente*:

Millo rag. Ettore, direttore dell'Ufficio Provinciale del lavoro;

Gallo dott. Ezio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

*Membri*:

Fragiacomo ing. Umberto, rappresentante del Genio civile;

Lechthaler Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Vanzetta per. agr. Ettore, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Barcatta Tullio, Bartolotti rag. Carlo, Gamper Giuseppe, Nardelli Lino, Garau Mario, Manfrini Vittorio e Tasselli Alfio, rappresentanti dei lavoratori;

Pallozzi dott. Umberto, Dissertori Walter, Segna dott. Walter e Lang Alfonso, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mumelter Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1957

*Il Ministro*: GUI

(4675)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1957.
**Costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trieste.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione stessa nella provincia di Trieste;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' costituita nella provincia di Trieste, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

*Presidente*:

Carillo dott. Antonio, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Levitus avv. Walter, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

*Membri*:

Guidi ing. Aldo, rappresentante del Genio civile;

Illini dott. Nestore, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Perco dott. Emo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bazzaro Giuseppe, Cosulich Alberto, Perini Giuseppe, Del Conte Mario, Cattonar Antonio, Gerli Albino e Tomaselli Pina, rappresentanti dei lavoratori;

Beltrame ing. Carlo, Rumor Tullio, Geppi geometra Elio e De Mori Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

Coen ing. Ernesto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1957

*Il Ministro*: Gui

(4674)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1957.

**Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione di analoga attualmente in vigore, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il egolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione a forma popolare, in sostituzione di quella attualmente in vigore, e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione per fanciulle in forma popolare, in sostituzione di quella attualmente in vigore, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

Tariffa 23/F relativa all'assicurazione popolare, a premi mensili di un capitale pagabile ad epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente qualora l'assicurato muoia o contragga matrimonio entro un determinato periodo di tempo, con la restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurata stessa.

Roma, addì 30 luglio 1957

p. *Il Ministro*: Micheli

(4669)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1957.

**Sostituzione di un componente il Comitato speciale per gli assegni familiari, quale rappresentante dei datori di lavoro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1955, col quale sono stati nominati i componenti del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Vista la proposta dell'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il rag. Gamalero Pietro è chiamato a far parte del Comitato speciale per gli assegni familiari, sezione per l'agricoltura, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Renzo Fanti, deceduto.

Roma, addì 30 luglio 1957

*Il Ministro*: Gui

(4645)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1957.

**Approvazione del regolamento interno dell'Accademia navale.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto lo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e in particolare l'art. 38 dello statuto medesimo;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento interno dell'Accademia navale, composto di quarantacinque articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1957

*Il Ministro*: Taviani

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1957*
*Registro n. 27 Marina, foglio n. 119*

---

**Regolamento interno dell'Accademia navale**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Accademia navale è un istituto militare di studi superiori a carattere universitario avente gli scopi indicati all'articolo 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412.

I compiti che derivano dagli scopi predetti sono assolti, sia a terra che a bordo, secondo le direttive impartite dal Ministero.

Art. 2.

L'ufficiale ammiraglio comandante dell'Accademia esercita le sue attribuzioni, nell'ambito delle disposizioni dello statuto, secondo le istruzioni ricevute dal Ministero.

Un capitano di vascello, con il titolo di comandante in seconda, coadiuva il comandante in tutti i rami del servizio. Egli ha anche l'incarico di direttore degli studi ed ha le attribuzioni di capo di Corpo.

Tutti gli ufficiali destinati all'Accademia navale, esclusi gli ufficiali frequentatori dei corsi, costituiscono lo Stato Maggiore dell'Istituto.

Art. 3.

Le disposizioni di carattere generale riguardanti il comando dell'Accademia, i corsi normali, i corsi per ufficiali, i corsi di complemento, i Consigli degli studi, di disciplina e degli istruttori nonchè le norme amministrative per il corso normale, sono contenute nello statuto dell'Accademia navale.

Giusta quanto prescritto agli articoli 16 e 21 di detto statuto, il presente regolamento interno stabilisce le norme particolari per l'accertamento del profitto e quelle disciplinari degli aspiranti e degli allievi.

## CAPO II

## CORSO NORMALE

Art. 4.

*Svolgimento delle lezioni.*

Il Comando dell'Istituto fissa annualmente, su direttive del Ministero, le date di inizio e di fine dell'anno accademico, il calendario degli esami ed il periodo di istruzione a bordo delle navi scuola.

Le lezioni si svolgono di massima per venticinque settimane, suddivise in due periodi (trimestri).

Art. 5.

*Votazioni.*

Le votazioni vengono espresse in ventesimi. E' considerata sufficiente una votazione uguale o superiore a 10/20; deficiente una votazione inferiore a 10/20.

Al termine dei due periodi di cui all'articolo precedente ciascun insegnante assegna ad ogni aspirante od allievo un voto di profitto trimestrale, espresso in ventesimi, sulla base:

dei risultati delle interrogazioni orali e scritte;

del giudizio espresso sugli elaborati e sulle esercitazioni.

La media aritmetica dei due voti di cui al comma precedente si chiama voto di profitto annuale relativo alla particolare materia.

Per le materie il cui insegnamento si svolge in un solo periodo, il voto di profitto annuale coincide con il voto di profitto trimestrale.

La media aritmetica del voto di profitto annuale e del voto di esame finale è chiamato punto di merito annuale. Esso concorre a stabilire la graduatoria di merito del corso come specificato all'art. 12 del presente regolamento.

I voti di profitto di cui al secondo comma sono assegnati dall'insegnante, militare o civile, che ha espletato l'effettivo incarico di insegnamento della materia nel periodo in questione, sentito il parere degli assistenti che hanno seguito le esercitazioni pratiche.

In particolari circostanze, è facoltà del Comando dell'Istituto, sentito il parere del Consiglio degli studi, disporre che per alcune materie non venga assegnato il voto di profitto trimestrale, alla fine di uno o di entrambi i periodi.

In tal caso il punto di merito annuale o viene determinato dalla media fra l'unico voto di profitto trimestrale ed il voto di esame o coincide con il voto di esame.

La disposizione del Comando dell'Istituto deve essere allegata in copia al verbale di esame.

Art. 6.

*Attitudine professionale.*

Per quanto riguarda l'assegnazione del voto in attitudine professionale si rimanda a quanto stabilito nell'art. 18 dello statuto.

Art. 7.

*Commissioni di esami.*

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute e formate come segue:

1ª *Classe*

Ammiraglio comandante dell'Istituto, presidente.

Un ufficiale superiore scelto tra quelli destinati all'Istituto, primo membro.

Ufficiale alla classe, secondo membro.

Insegnante o insegnanti della materia o delle materie se trattasi di più materie abbinate, terzo membro.

Insegnante di materia affine destinato all'Istituto, quarto membro.

2ª *Classe*

Comandante in seconda dell'Istituto o altro capitano di vascello designato dal Ministero, presidente.

Un ufficiale superiore scelto tra quelli destinati all'Istituto, primo membro.

Ufficiale alla classe, secondo membro.

Insegnante o insegnanti della materia o delle materie se trattasi di più materie abbinate, terzo membro.

Insegnante di materia affine destinato all'Istituto, quarto membro.

3ª *Classe*

Capitano di vascello designato dal Ministero, presidente.

Un ufficiale superiore scelto fra quelli destinati all'Istituto, primo membro.

Ufficiale alla classe, secondo membro.

Insegnante o insegnanti della materia o delle materie se trattasi di più materie abbinate, terzo membro.

Insegnante di materia affine destinato all'Istituto, quarto membro.

4ª *Classe*

Un ufficiale ammiraglio normalmente di grado non inferiore ad ammiraglio di divisione designato dal Ministero, presidente.

Tre ufficiali superiori estranei all'Istituto scelti dal Ministero (dei quali uno di Stato Maggiore, uno del G.N. ed uno delle A.N.), primo, secondo, terzo membro.

Insegnante o insegnanti della materia o delle materie se trattasi di più materie abbinate, quarto membro.

I membri militari delle Commissioni non possono essere di grado inferiore a tenente di vascello o grado corrispondente degli altri Corpi.

Il presidente di ciascuna Commissione, al termine degli esami, redige una relazione nella quale riferisce sugli insegnamenti svolti, esprime la sua opinione sull'attività e la capacità degli insegnanti, ed avanza eventuali proposte di modifica da apportare ai programmi.

Art. 8.

*Esami.*

Al termine di ogni classe gli allievi e gli aspiranti debbono sostenere gli esami delle materie obbligatorie stabilite dallo statuto.

Detti esami possono essere superati in due sessioni che si svolgono:

la prima: al termine del secondo periodo di lezioni o, per le materie con svolgimento in un solo trimestre, al termine di tale trimestre;

la seconda: al termine della campagna navale. Detta sessione è riservata a coloro che sono stati riprovati nella prima sessione o che, per causa di forza maggiore, non hanno potuto sostenere gli esami durante la prima.

Nel caso che la campagna navale non sia effettuata, la seconda sessione avrà luogo almeno quarantacinque giorni dopo il termine della prima, in data che sarà stabilita dal Comando dell'Istituto.

Per gli aspiranti della 4ª classe la seconda sessione ha luogo di massima quarantacinque giorni dopo il termine della prima.

I riprovati nella prima sessione, al termine di essa, fruiranno di una breve licenza e quindi rientreranno in Accademia per prepararsi a sostenere gli esami di riparazione.

Per poter essere ammessi alla seconda sessione è necessario che l'allievo o l'aspirante non sia stato riprovato nella prima sessione in più di tre materie compresi gli eventuali esami delle materie svolte in un solo trimestre.

I riprovati in quattro materie ripetono l'anno a meno che non abbiano già ripetuto una classe o siano allievi della 1ª classe, nel qual caso debbono lasciare l'Istituto.

Per gli esami relativi a materie svolte da due o più insegnanti e per quelli relativi a due o più materie abbinate in un unico esame tutti gli insegnanti della materia o delle materie assegneranno collegialmente il voto, tenendo conto del complesso dell'esame.

La durata minima di ciascun esame è stabilita dal Comando dell'Accademia.

Il presidente della Commissione esaminatrice ha facoltà di prolungare ciascuna prova del tempo che ritiene necessario per poter valutare, con sicuri elementi, il grado di preparazione dell'allievo o dell'aspirante.

L'ordine di chiamata agli esami è stabilito per estrazione a sorte ed è comunicato alla Commissione prima dell'inizio degli esami.

Per conseguire la promozione nella prima sessione è necessario:

superare favorevolmente la prova di esame;

riportare la sufficienza nel punto di merito annuale.

Per conseguire la promozione della seconda sessione è necessario:

riportare la sufficienza nel voto di esame qualunque sia il voto di profitto annuale.

La sufficienza o meno dell'esame sostenuto dall'allievo o dall'aspirante è stabilita con votazione segreta, a semplice maggioranza, dopo che l'insegnante ha illustrato alla Commissione l'andamento dell'esame. Il presidente ha facoltà, se lo ritiene opportuno, di far ripetere una volta la votazione, previa nuova illustrazione dello svolgimento dell'esame.

Dopo aver stabilito la sufficienza o meno dell'esame sostenuto dall'allievo o dall'aspirante, la Commissione assegna il voto di esame. Se dalla votazione segreta è risultato che l'esame deve considerarsi sufficiente ciascun membro della Commissione è tenuto ad assegnare un voto di esame uguale o superiore a 10/20; se invece l'esame è da considerarsi non sufficiente dovrà essere assegnato, sempre da parte di ciascun membro, un voto inferiore a 10/20.

Il voto di esame è la media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro della Commissione.

L'esito dell'esame viene comunicato subito all'allievo od aspirante mediante biglietto firmato dal presidente.

Per gli esami che comportano una prova di laboratorio che, a norma degli ordinamenti universitari vigenti, debba essere effettuata separatamente da quella orale, la Commissione assegna due voti distinti; per conseguire la promozione occorre aver riportato la sufficienza in ambedue i voti, però gli allievi riprovati nella prima sessione di esame in quattro prove, di cui una di laboratorio, saranno ugualmente ammessi alla sessione di riparazione. Il punto di merito annuale sarà assegnato in base alla media ottenuta dividendo per quattro la somma dei due voti di cui sopra, con coefficiente tre per la prova orale e coefficiente uno per la prova di laboratorio. Agli effetti della graduatoria finale i riprovati in laboratorio verranno classificati dopo tutti i loro colleghi promossi nella prima sessione.

Per gli esami che comportano anche una prova scritta, questa ha luogo prima di quella orale e la Commissione assegna, al termine dell'esame orale, un voto che rappresenta il giudizio ponderale sulla preparazione dimostrata dall'esaminato nella prova scritta ed in quella orale.

Per gli esami costituiti dalla sola prova scritta, la Commissione si riunisce e procede alla valutazione dei singoli lavori con lo stesso procedimento seguito per gli esami orali. Il tema della prova scritta è unico per tutti gli allievi od aspiranti di un medesimo insegnamento. Prima dell'esame sarà data comunicazione ai partecipanti dei formulari e libri di testo di cui è ammessa la consultazione.

La durata di ciascuna prova scritta è stabilita dal Comando dell'Accademia.

Per ciascuna seduta la Commissione compila un apposito verbale nel quale indica il tema assegnato, se si tratta di prova scritta, od allega uno specchio riassuntivo dei voti degli esaminati se si tratta di prova orale o di revisione di lavoro.

Nel verbale di cui sopra, per ogni esaminato, viene indicato anche il punto di merito annuale utile per la graduatoria di merito.

Art. 9.

*Corsi ed esami facoltativi Benefici di graduatoria.*

Durante l'anno accademico vengono svolti:

*a*) corsi facoltativi di lingue estere;

*b*) per i soli allievi di Stato Maggiore corsi di materie facoltative di cui all'ultimo comma dell'art. 11 dello statuto.

Per detti corsi non è prevista l'assegnazione del voto di profitto annuale. Il Comando dell'Accademia può non ammettere alla frequenza dei corsi facoltativi di lingue estere o allontanare dai corsi stessi quegli allievi od aspiranti che non diano sufficiente affidamento di riuscita negli studi. Gli allievi possono, in qualsiasi momento, avanzare richiesta scritta al Comando dell'Accademia di abbandonare i corsi facoltativi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Il superamento degli esami relativi ai corsi di cui alla lettera *a*) (voto d'esame non inferiore a 10/20) dà diritto al seguente beneficio di graduatoria:

aggiunta, alla media dei punti di merito annuali delle altre materie, del voto di esame delle lingue facoltative diviso per cinquanta.

Il superamento degli esami relativi ai corsi di cui alla lettera *b*) non dà diritto ad alcun beneficio di graduatoria.

Il non avere superato un esame facoltativo non comporta per l'allievo o l'aspirante alcuna conseguenza agli effetti della graduatoria di merito.

Gli esami hanno luogo, di massima, solo durante la prima sessione. Il Comando dell'Istituto può tuttavia indire una seconda sessione solo per coloro che non abbiano potuto partecipare alla prima per comprovate cause di forza maggiore.

Art. 10.

*Condizioni per la promozione di classe.*

Per quanto riguarda le condizioni per la promozione di classe, si rimanda a quanto stabilito nell'art. 16 dello statuto.

Nel caso che aspiranti della 4ª classe, sottoposti all'ulteriore periodo di esperimento pratico della durata di quattro mesi, di cui all'ultimo capoverso del predetto art. 16, abbiano dovuto interrompere tale periodo di esperimento per malattia o licenza non brevi, concesse per causa di forza maggiore, ecc. il termine del periodo stesso viene protratto di un tempo uguale alla durata complessiva delle interruzioni.

Analogamente si procede per quegli aspiranti che, avendo ultimato gli esami della 4ª classe, stanno completando il prescritto periodo di 270 giorni d'imbarco su navi armate, di cui alla lettera *c*) dell'art. 22 dello statuto.

Art. 11.

*Interruzione dei corsi e rinvio degli esami.*

Gli allievi e gli aspiranti che, per malattie sofferte o per altre ragioni indipendenti dalla loro volontà, siano rimasti assenti dalle lezioni o le cui assenze prolungate senza possibilità di occuparsi degli studi abbiano raggiunto o superato la durata complessiva di un terzo del periodo scolastico, possono rinunciare agli esami ed essere riammessi a frequentare, nell'anno seguente, la stessa classe senza essere considerati ripetenti.

Qualora gli allievi ed aspiranti che si trovino nelle suddette condizioni non intendano valersi di tale possibilità, debbono rilasciare una dichiarazione scritta, controfirmata dal genitore o tutore, dalla quale risulti la loro deliberata volontà di sostenere la prova, sottoponendosi in caso di insuccesso a tutte le conseguenze derivanti dal risultato del loro esame. Nel rilasciare detta dichiarazione, possono però chiedere di rimandare una parte od anche tutti gli esami alla seconda sessione.

Gli allievi e gli aspiranti che, per malattia o per gravi e comprovati motivi di famiglia non hanno potuto iniziare gli esami o hanno dovuto interromperli, potranno richiedere di rimandare una parte od anche tutti gli esami alla seconda sessione. In ogni caso l'esito sfavorevole degli esami sostenuti nella seconda sessione ha valore definitivo per la ripetizione di classe, o per il rinvio dall'Accademia, per gli allievi od aspiranti che hanno già ripetuto una classe.

L'aver rinviato alla seconda sessione, per le ragioni suesposte, uno o più esami, non porta alcuna conseguenza nella graduatoria di merito e cioè l'allievo o l'aspirante, se promosso alla seconda sessione, è classificato tra i promossi della prima sessione, con le modalità di cui all'art. 12.

A richiesta degli interessati e su parere del Comando dell'Accademia navale, il Ministero potrà accordare agli allievi ed aspiranti, che per i motivi di cui sopra hanno rinviato alla seconda sessione parte o tutti gli esami, l'esenzione dal compiere la campagna navale.

Art. 12.

*Graduatoria di merito.*

Al termine del primo periodo e dopo gli esami della prima sessione viene stabilita per ogni Corpo di ciascuna classe una graduatoria di merito provvisoria che è determinata come segue:

*a*) al termine del primo periodo:

ordine di precedenza derivante dalla somma:

media dei voti di profitto trimestrale;

voto di attitudine professionale;

b) al termine degli esami della prima sessione:
ordine di precedenza derivante dalla somma:
media dei punti di merito annuali compresa l'eventuale maggiorazione derivante dai risultati degli esami facoltativi di lingue (vedi art. 9);
voto di attitudine professionale.

Qualora, per cause di forza maggiore, ad un allievo od aspirante non siano stati assegnati i voti di profitto in uno o in ambedue i trimestri, il punto di merito annuale viene determinato come previsto dal precedente art. 5.

Nelle graduatorie di merito provvisorie compilate al termine del primo periodo vengono classificati nell'ordine:

1) gli allievi e gli aspiranti che abbiano riportato:
sufficienza nei voti di profitto trimestrale di ciascuna materia obbligatoria;
sufficienza in attitudine professionale;

2) gli allievi e gli aspiranti che abbiano riportato:
una o più deficienze nei voti di profitto trimestrale delle materie obbligatorie;
sufficienza in attitudine professionale;
nell'ordine stabilito dal numero delle deficienze riportate;

3) gli allievi e gli aspiranti che abbiano riportato:
deficienza in attitudine professionale.

Nelle graduatorie di merito provvisorie compilate dopo gli esami della prima sessione vengono classificati nell'ordine:

1) gli allievi e gli aspiranti che abbiano riportato:
sufficienza nei voti degli esami finali di ciascuna materia obbligatoria;
sufficienza nei punti di merito annuali relativi alle suddette materie;
sufficienza in attitudine professionale;

2) gli allievi e gli aspiranti che abbiano riportato:
una o più deficienze nei voti degli esami finali delle materie obbligatorie o nei punti di merito annuali delle suddette materie;
sufficienza in attitudine professionale;
nell'ordine stabilito dal numero delle deficienze riportate;

3) gli allievi e gli aspiranti che abbiano riportato:
deficienza in attitudine professionale.

Alla fine della campagna navale, e dopo gli esami della seconda sessione si procede alla graduatoria di merito definitiva che costituirà il ruolo di precedenza valevole per il successivo anno accademico. Tale graduatoria si ottiene classificando nell'ordine:

1) gli allievi ed aspiranti promossi nella prima sessione di esami, seguendo lo stesso procedimento indicato per la graduatoria provvisoria al termine degli esami della prima sessione, sostituendo però al precedente voto di attitudine professionale quello di fine campagna navale.

Gli allievi ed aspiranti che, per ragioni di forza maggiore riconosciute dal Comando, hanno rinviato gli esami alla seconda sessione e li hanno superati con esito favorevole, vengono inclusi nella graduatoria con gli allievi ed aspiranti promossi nella prima sessione;

2) gli allievi ed aspiranti promossi nella seconda sessione d'esami, seguendo lo stesso procedimento indicato per la graduatoria provvisoria al termine degli esami della prima sessione, introducendo però quale punto di merito annuale, per le materie nelle quali hanno sostenuto esame di riparazione, il voto ottenuto in detto esame e sostituendo al precedente voto di attitudine professionale quello di fine campagna navale.

Nella graduatoria hanno precedenza coloro che hanno sostenuto un solo esame di riparazione e seguono nell'ordine quelli che hanno rispettivamente sostenuto due o tre esami.

A parità di merito viene data precedenza a chi ha ottenuto il voto di attitudine professionale più alto. In caso di parità anche nel voto di attitudine professionale viene adottato l'ordine di graduatoria di merito dell'anno accademico precedente.

Gli allievi ed aspiranti ripetenti sono collocati nell'ordine di graduatoria dopo gli allievi ed aspiranti che abbiano sostenuto esami di riparazione, conservando fra loro l'ordine di graduatoria che avevano nell'anno accademico precedente.

Se l'allievo od aspirante non ha, per causa di forza maggiore, partecipato totalmente o parzialmente alla campagna navale, il voto di attitudine professionale viene assegnato ugualmente in base al giudizio definitivo sul comportamento e sul profitto dell'interessato nel corso dell'intero anno accademico.

La graduatoria per la nomina ad ufficiale degli aspiranti della 4ª classe si determina con le stesse modalità e tenuto conto di quanto stabilito nel penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 18 dello statuto.

Gli aspiranti della 4ª classe, che non avendo compiuto al termine del corso normale 270 giorni d'imbarco devono ultimare tale periodo per conseguire la nomina a guardiamarina o sottotenente, riprenderanno alla nomina stessa la loro anzianità relativa rispetto ai compagni.

Art. 13.

*Rapporti informativi e specchi riassuntivi relativi ai risultati trimestrali e annuali.*

Per ogni allievo ed aspirante, alla fine del primo periodo e dopo la prima sessione di esami, viene compilato un rapporto informativo nel quale vengono riportate:
le annotazioni caratteristiche assegnate dal Consiglio degli istruttori, dal Consiglio degli studi, e dal Consiglio di disciplina;
il voto di attitudine professionale;
i risultati conseguiti nelle materie di insegnamento;
il totale delle punizioni riportate nel trimestre;
le motivazioni delle punizioni di particolare rilievo;
il rapporto sanitario del trimestre;
il posto conseguito nella graduatoria.

Al termine dell'anno accademico viene compilato un analogo rapporto informativo con carattere riassuntivo di tutto l'anno contenente tutti gli elementi per la graduatoria finale.

I rapporti informativi sono compilati in doppio esemplare; uno degli esemplari viene conservato nell'archivio dell'Accademia navale, l'altro è inviato alla famiglia dell'allievo od aspirante.

Nell'archivio dell'Accademia navale viene inoltre conservato un quadro riassuntivo dei risultati e della graduatoria di merito finale. Copia di detto quadro è inviata al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, insieme con la relazione di fine anno accademico.

Per ogni aspirante che lascia l'Istituto per aver superato la 4ª classe viene compilato un documento individuale detto foglio di congedo scolastico, contenente tutti i dati relativi agli studi seguiti in Accademia ed i voti di esame riportati ogni anno. Tale documento viene rilasciato in originale e consegnato agli aspiranti di Stato Maggiore assieme con il titolo originale di studio presentato per l'ammissione in Accademia. Tali documenti per gli aspiranti del G.N. e delle A.N. vengono conservati dal Comando dell'Istituto che, a suo tempo, provvederà con essi alla iscrizione alle Università Facoltà di ingegneria.

Agli aspiranti ed allievi che lasciano l'Istituto prima della ultimazione degli studi in Accademia e che ne facciano richiesta, viene rilasciato dal Comando dell'Istituto un certificato di studio contenente tutti i dati relativi agli studi seguiti in Accademia ed i voti di esame riportati fino al momento dell'abbandono dell'Istituto.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo di tutti i Corpi che richiedano in qualsiasi momento copia del suddetto certificato di studio, esso potrà essere rilasciato dal Comando dell'Accademia solo dietro autorizzazione del Ministero della difesa-Marina.

Art. 14.

*Punizioni.*

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte agli allievi sono:
*a*) rimprovero semplice;
*b*) consegna (da uno a quattro turni);
*c*) arresti semplici (fino a dieci giorni);
*d*) arresti di rigore (fino a sette giorni);
*e*) punizioni speciali;
*f*) rimprovero solenne;
*g*) arresti di fortezza;
*h*) rinvio dall'Accademia;
*i*) espulsione.

Le stesse punizioni, ad eccezione di quella di cui alla lettera *b*), possono essere inflitte agli aspiranti

*a*) il rimprovero semplice è il biasimo inflitto all'allievo od aspirante da qualunque superiore od insegnante civile privatamente od in pubblico, come riprovazione immediata per mancanze di lieve entità;

*b*) la consegna è in generale inflitta agli allievi in seguito a rapporto per deficiente applicazione allo studio o per lievi mancanze disciplinari;

*c*) gli arresti semplici sono inflitti, in seguito a rapporto, agli allievi od agli aspiranti, per recidiva nelle mancanze di cui sopra e per infrazioni disciplinari non gravi.

L'allievo od aspirante punito con gli arresti semplici assiste a tutte le lezioni ed esercitazioni pratiche; durante il resto della giornata l'allievo deve trattenersi in una apposita stanza di segregazione; l'aspirante non può uscire dall'Istituto e, nelle ore di ricreazione, deve rimanere nella propria camera. Non possono essere scontati consecutivamente più di dieci giorni di arresti semplici.

*d*) gli arresti di rigore sono inflitti, in seguito a rapporto, agli allievi od aspiranti per recidiva nelle mancanze punibili con arresti semplici e per gravi infrazioni alla disciplina. L'allievo od aspirante così punito assiste alle sole lezioni e deve trattenersi in apposita stanza di segregazione per tutto il resto della giornata compresa l'ora dei pasti.

Non possono essere scontati consecutivamente più di sette giorni di arresti di rigore.

L'allievo od aspirante punito con gli arresti di rigore, al termine della punizione, viene presentato al comandante in 2ª e, in caso di mancanze di particolare gravità, all'ammiraglio comandante;

*e*) punizioni speciali. E' in facoltà del Comando infliggere la perdita totale o parziale della licenza per replicate trasgressioni che siano state causa di punizioni di rigore, per continue deficienze riportate negli studi e nelle esercitazioni pratiche, ed infine per altre gravi mancanze. E' pure in facoltà del Comando di ordinare la sospensione della destinazione alle classi degli aspiranti e la perdita dei distintivi di capo e sottocapo classe e del distintivo di onore, quando l'allievo o l'aspirante abbia mostrato di non essere meritevole di esercitare i doveri che tali distintivi comportano. Tale punizione è portata all'ordine del giorno del Comando. La durata delle sospensioni delle distinzioni non oltrepassa il periodo dell'anno accademico in cui sono state inflitte; l'allievo o l'aspirante così punito cessa, per la durata delle punizioni, dalle funzioni affidategli;

*f*) il rimprovero solenne è il biasimo inflitto in forma di particolare rilievo dal comandante dell'Accademia in presenza di tutti gli ufficiali addetti alle classi e di tutti gli allievi ed aspiranti della sua classe e di quelle più anziane.

Questa gravissima punizione è inflitta per mancanze di carattere morale, di decoro, di lealtà ed in tutti quei casi in cui si ravvisa la necessità di scuotere l'amor proprio dell'allievo o dell'aspirante e quale ultimo tentativo per correggere le sue deficienze disciplinari e di carattere. Porta come conseguenza la perdita del distintivo di onore. Deve considerarsi come un preavviso per il definitivo allontanamento dell'allievo o aspirante dall'Istituto. Di questa punizione il Comando dell'Accademia informa subito la famiglia dell'allievo o dell'aspirante;

*g*) gli arresti in fortezza sono inflitti per grave mancanza disciplinare con le modalità stabilite per gli ufficiali dal « Regolamento di disciplina per i Corpi militari della Marina ».

Gli arresti in fortezza portano di conseguenza la perdita di tutte le destinazioni, e come la punizione precedente, implicano la minaccia di allontanamento dall'Istituto. Il Comando informerà subito la famiglia dell'allievo o dell'aspirante cui venga inflitta la punizione;

*h*) e *i*) il rinvio e l'espulsione dall'Accademia sono inflitti nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 21 dello statuto.

Tali punizioni sono portate all'ordine del giorno del Comando.

L'allievo o l'aspirante in attesa del giudizio del Consiglio di disciplina nonchè della decisione ministeriale, quando proposto per l'espulsione, resta agli arresti, senza intervenire alle lezioni.

Oltre alle punizioni sopra specificate, agli allievi arruolati ed agli aspiranti sono applicabili le norme previste dal Codice penale militare.

Art. 15.

*Modalità per infliggere le punizioni.*

Il direttore dei corsi allievi, per delega del comandante in 2ª, infligge le punizioni previste dall'articolo precedente, ad eccezione delle punizioni speciali e del rimprovero solenne che viene inflitto dal comandante dell'Accademia. Gli arresti in fortezza, il rinvio e l'espulsione dall'Istituto sono ordinati dal Ministero su proposta del Comando ed in seguito a parere del Consiglio di disciplina.

Gli ufficiali possono infliggere agli allievi od agli aspiranti, come punizioni immediate, il rimprovero semplice, la consegna e gli arresti semplici in attesa della definitiva punizione.

## CAPO III
## CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PER LAUREATI (Corsi « L »)

Art. 16.

*Partecipanti al corso.*

Al corso allievi ufficiali di complemento per laureati vengono iscritti d'ufficio i giovani compresi nelle liste di leva marittima che, all'atto dell'arruolamento o al momento in cui debbono assolvere l'obbligo di prestare il servizio di leva, siano in possesso di uno dei titoli di studio previsto dalle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento.

Art. 17.

*Ammissione al corso.*

Vengono ammessi al corso i giovani, risultati idonei alla visita medica e che, nell'ordine della graduatoria formata dal Comando dell'Accademia navale in base al voto di laurea, risultino compresi nel numero dei posti fissati annualmente dal Ministero della difesa-Marina per i vari Corpi.

A parità di voto hanno la precedenza i più giovani.

Art. 18.

*Assegnazione ai Corpi.*

L'assegnazione ai diversi corpi della Marina viene effettuata, prima dell'inizio del corso, dal Comando dell'Accademia navale secondo le disposizioni emanate dal Ministero tenendo conto dei requisiti fisici, della laurea, e ove possibile, delle richieste dei concorrenti.

Art. 19.

*Svolgimento del corso.*

Il corso per i Corpi dello S.M., G.N., A.N., Commissariato e Capitanerie di porto ha una durata di sei mesi.

Durante i primi quattro mesi di corso gli allievi hanno il grado di comune di 2ª classe; successivamente vengono promossi sottocapi.

Durante il corso vengono svolti insegnamenti di cultura professionale, insegnamenti di cultura generale nautico-militare (materie extra-professionali) ed esercitazioni pratiche.

Pur essendo gli allievi sottoposti, durante il corso, ad interrogazioni scritte ed orali, ad essi non vengono assegnati, alla fine del corso, i voti di profitto.

Durante lo svolgimento del corso gli allievi che dimostrano scarsa attitudine al servizio di ufficiale di Marina nel Corpo assegnato, vengono rinviati dall'Istituto.

Al termine del corso gli allievi debbono sostenere gli esami sia delle materie professionali sia di quelle extraprofessionali.

Gli allievi riprovati nella prima sessione di esami in più di una materia professionale sono anch'essi rinviati dall'Istituto. L'essere riprovati agli esami delle materie extraprofessionali non comporta riparazione o esclusione dal corso.

Sono ammessi esami di riparazione soltanto per quegli allievi che nella prima sessione di esami risultino non idonei in non più di una materia professionale.

Gli esami di riparazione hanno luogo, di massima, quarantacinque giorni dopo la fine degli esami della prima sessione. I riprovati nella prima sessione, al termine di essa, fruiranno di una breve licenza e quindi rientreranno in Accademia per prepararsi a sostenere gli esami di riparazione.

Coloro che non sono idonei anche nella seconda sessione, sono rinviati dall'Istituto.

Non è ammessa per alcun motivo la ripetizione del corso

Gli allievi che, oltre ad aver superato gli esami, in prima o seconda sessione, nelle materie professionali, abbiano riportato un voto di attitudine professionale non inferiore a 10/20, sono nominati aspiranti di complemento e con tale qualifica seguono un tirocinio pratico, della durata di quattro mesi, nelle destinazioni di bordo o di terra, a seconda dei Corpi di appartenenza.

Tale tirocinio pratico serve per meglio accertare le qualità e l'attitudine professionale degli aspiranti a divenire ufficiali di complemento. Al termine di esso i Comandi o le Direzioni alle cui dipendenze sono stati gli aspiranti emettono un parere in merito alla loro idoneità o meno ad ottenere la nomina ad ufficiale (vedi successivo art. 28).

Il Consiglio di disciplina dell'Accademia navale, tenuto conto del parere delle suddette autorità, esprime un giudizio definitivo che è inviato al Ministero insieme con i documenti

riguardanti il tirocinio pratico; il Ministero procede quindi alla nomina degli aspiranti a guardiamarina o a sottotenente dei vari Corpi.

Tutti gli aspiranti dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale al termine del predetto tirocinio pratico, sono rinviati al C.E.M.M. per completarvi il prescritto periodo di ferma secondo le norme di cui all'art. 30 del testo unico sulle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 e successive modificazioni.

Nel caso di interruzioni del tirocinio, per licenze non brevi, concesse per cause di forza maggiore, malattie, ecc., la data di termine del tirocinio stesso sarà potratta di un periodo di tempo uguale alla durata complessiva delle interruzioni stesse.

Il tirocinio pratico non può essere ripetuto. Solo nel caso in cui l'autorità che, ha alle dipendenze l'aspirante non abbia sufficienti elementi di giudizio il tirocinio potrà essere prorogato per un periodo massimo di quattro mesi. In tal caso dovrà essere avanzata richiesta motivata al Comando Accademia navale.

Art. 20.

*Votazioni.*

Le votazioni vengono espresse in ventesimi. E' considerata sufficiente una votazione uguale o superiore a 10/20; deficiente una votazione inferiore a 10/20.

Art. 21.

Per quanto riguarda l'assegnazione del voto di attitudine professionale si rimanda a quanto stabilito nell'art. 18 dello statuto, ove applicabile.

Art. 22.

*Commissione di esame.*

La Commissione esaminatrice per le materie di cultura generale nautico-militare (extraprofessionali) è nominata dal Comando dell'Accademia navale ed è composta di cinque membri.

La Commissione esaminatrice per le materie professionali per gli allievi dei Corpi di S.M., G.N., A.N., Commissariato e delle Capitanerie di porto è presieduta e formata come segue:

ufficiale amministrativo estraneo all'Istituto e nominato dal Ministero, presidente;

ufficiale superiore di Stato Maggiore estraneo all'Istituto e nominato dal Ministero, primo membro;

ufficiale superiore dello stesso Corpo cui appartengono gli allievi da esaminare, estraneo all'Istituto e nominato dal Ministero, secondo membro;

insegnante o insegnanti della materia, o delle materie se trattasi di più materie abbinate, terzo membro;

ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello o grado corrispondente, possibilmente dello stesso Corpo cui appartengono gli allievi da esaminare e scelto fra quelli destinati all'Istituto, quarto membro.

La Commissione esaminatrice per le materie professionali per gli allievi del Corpo sanitario (ruolo medici e farmacisti) è presieduta e formata come segue:

ufficiale ammiraglio o generale medico estraneo all'Istituto e nominato dal Ministero, presidente;

colonnello medico designato dal Ministero o, nel caso che il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un generale medico, primo membro;

insegnante della materia, secondo membro;

due ufficiali medici designati dall'Accademia navale, terzo e quarto membro.

Per i farmacisti, uno dei membri designati dall'Accademia è sostituito da un ufficiale farmacista designato dal Ministero.

Per quanto riguarda la relazione che deve essere compilata dai presidenti delle Commissioni si rimanda a quanto stabilito nel precedente art. 7.

Art. 23.

*Esami.*

Gli esami sono suddivisi in due gruppi dei quali il primo comprende le materie di cultura generale nautico-militare (extraprofessionali); il secondo le materie professionali.

Per gli esami dal primo gruppo è prevista una sola sessione; essere riprovati agli esami di detto gruppo, non comporta riparazione ed esclusione dal corso.

I risultati di tali esami hanno influenza sulla graduatoria per la nomina ad aspirante nel modo indicato dal successivo art. 26 ed inoltre di essi sarà tenuto conto nel formulare il giudizio complessivo sull'allievo.

Gli esami delle materie professionali possono essere superati in due sessioni:

la prima al termine del corso o, per le materie con svolgimento in un solo trimestre, al termine di tale trimestre;

la seconda circa quarantacinque giorni dopo il termine degli esami di fine corso.

Per poter essere ammessi alla seconda sessione è però necessario che l'allievo non sia stato riprovato nella prima sessione in più di una materia professionale, compresi gli eventuali esami delle materie svolte in un solo trimestre. Per conseguire la promozione è necessario che il voto riportato all'esame sia uguale o superiore ai 10/20.

Per quanto riguarda altre modalità per gli esami valgono, ove applicabili, le norme del precedente art. 8.

Art. 24.

*Interruzione del corso e rinvio degli esami.*

Gli allievi che, per malattie sofferte o per altre ragioni indipendenti dalla loro volontà, siano rimasti assenti dalle lezioni o le cui assenze prolungate senza possibilità di occuparsi degli studi abbiano raggiunto la durata complessiva di un terzo del periodo scolastico, possono sostenere tutti gli esami o parte di essi nella seconda sessione anzichè nella prima.

Possono parimenti chiedere di rimandare una parte o anche tutti gli esami alla seconda sessione, quegli allievi che per malattia o per gravi e comprovati motivi di famiglia non hanno potuto iniziare gli esami o hanno dovuto interromperli.

In entrambi i casi, se sono riprovati nella seconda sessione anche in un solo esame di materia professionale vengono rinviati dall'Istituto; se promossi invece sono classificati tra i promossi della prima sessione.

Gli esami delle materie extraprofessionali, non sostenuti nella prima sessione per i motivi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo saranno effettuati in una sessione straordinaria che avrà luogo nello stesso periodo della seconda sessione prevista per le materie professionali.

Art. 25.

*Rinvio degli allievi dall'Istituto.*

Oltre ai casi indicati nei precedenti articoli 19 e 24 vengono rinviati dall'Istituto gli allievi che per infermità contratta durante il corso risultino non idonei al servizio di allievi ufficiali di complemento.

A parte i sopradetti motivi di rinvio è facoltà dell'Accademia di rinviare dall'Istituto in qualsiasi momento gli allievi che danno scarso affidamento di buona riuscita per studio od attitudine.

Agli allievi rinviati dall'Istituto per qualsiasi motivo si applicano le norme contenute nelle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento.

Art. 26.

*Graduatoria per la nomina ad aspirante.*

Al termine degli esami della prima sessione viene compilata una graduatoria provvisoria per la nomina ad aspirante nella quale non sono compresi gli allievi che devono sostenere esami nella seconda sessione. La graduatoria definitiva viene compilata dopo gli esami della seconda sessione.

La graduatoria si ottiene sommando alla media dei voti di esame il voto di attitudine professionale assegnato al termine del corso.

Per ottenere la media dei voti di esame si fa la somma dei voti delle materie professionali e della media dei voti delle materie extraprofessionali e si divide per il numero delle materie professionali più uno.

La graduatoria è stabilita dalla successione di merito che ne risulta.

Nella graduatoria vengono classificati nell'ordine:

1) gli allievi promossi nella prima sessione di esami in tutte le materie di insegnamento professionale e gli allievi che per le ragioni di cui all'art. 24, hanno dovuto sostenere, ed hanno superato con esito favorevole, gli esami nella seconda sessione;

2) gli allievi riprovati nella prima sessione di esami in una materia professionale e promossi nella seconda sessione.

Per essi, per la materia per la quale hanno sostenuto esame di riparazione, si mette a calcolo il voto ottenuto in detto esame.

A parità di merito viene data la precedenza a chi ha ottenuto il voto di attitudine professionale più alto. In caso di parità anche nel voto di attitudine professionale, la precedenza è stabilita dalla graduatoria di ammissione in Accademia.

Art. 27.

*Rapporto informativo al termine del corso.*

Per ogni allievo nominato aspirante al termine del corso viene compilato un rapporto informativo nel quale vengono riportati:

le annotazioni caratteristiche assegnate dal Consiglio degli istruttori, dal Consiglio degli studi e dal Consiglio di disciplina;

il voto di attitudine professionale;

i risultati conseguiti nelle materie di insegnamento;

il totale delle punizioni riportate;

le motivazioni delle punizioni di particolare rilievo;

il rapporto sanitario;

il posto conseguito nella graduatoria di fine corso.

I rapporti informativi vengono compilati in doppio esemplare; uno degli esemplari viene conservato nell'archivio dell'Accademia, l'altro è inviato al Comando o Ente presso il quale l'aspirante viene destinato per compiere il prescritto periodo di tirocinio pratico.

Art. 28.

*Specchio caratteristico per aspiranti.*

Al termine del tirocinio pratico l'autorità che ha l'aspirante alle proprie dipendenze riunisce apposita Commissione e compila uno specchio caratteristico in base alla conoscenza personale dell'aspirante stesso ed alle eventuali note informative delle altre autorità che lo avessero avuto alle dipendenze nel corso del tirocinio.

In tale specchio l'autorità compilatrice esprime il proprio giudizio sulle qualità complessive dell'aspirante e sulla sua idoneità o meno a divenire ufficiale.

Nel caso che l'aspirante sia ritenuto non idoneo alla nomina ad ufficiale, oltre allo specchio caratteristico deve essere compilato uno specifico rapporto informativo che spieghi i motivi della non idoneità.

Lo specchio caratteristico ed il rapporto informativo in caso di non idoneità, non devono essere sottoposti ad alcuna revisione se compilati da un capitano di vascello o grado corrispondente; se compilati da autorità di grado inferiore al detto, devono avere la revisione delle autorità gerarchicamente superiori fino al grado di capitano di vascello o grado corrispondente, o capitano di fregata capo flottiglia o squadriglia.

Lo specchio caratteristico viene compilato in tre copie, delle quali una è conservata dall'autorità compilatrice, iniziando così la raccolta che segue l'interessato insieme con la cartella sanitaria, mentre le altre due devono essere trasmesse al Comando dell'Accademia navale. Insieme allo specchio caratteristico devono essere trasmessi all'Accademia la relazione compilata dall'aspirante durante il tirocinio su un argomento assegnato dal Comando e, per i soli aspiranti di Stato maggiore, il quaderno dei calcoli. La relazione deve essere corredata, a cura del Comando, da un giudizio sintetico e da un voto espresso in ventesimi.

Art. 29.

*Nomina ad ufficiale.*

I risultati della valutazione caratteristica effettuata dai vari Comandi al termine del tirocinio pratico vengono esaminati dal Consiglio di disciplina dell'Istituto che assegna il voto di attitudine professionale.

Il Comando dell'Accademia navale propone quindi al Ministero, per la nomina a guardiamarina o a sottotenente di complemento, gli aspiranti risultati idonei.

Gli aspiranti di tutti i Corpi che non hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale al termine dei quattro mesi di esperimento vengono rinviati al CEMM per completare il periodo di ferma secondo le norme di cui all'art. 30 del testo unico sulle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del CEMM, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 30.

*Graduatoria per la nomina ad ufficiale.*

La graduatoria per la nomina ad ufficiale si ottiene con lo stesso procedimento seguito per la graduatoria per la nomina ad aspirante, sostituendo, al voto di attitudine professionale assegnato al termine del corso, il voto di attitudine professionale assegnato alla fine del tirocinio pratico.

A parità di graduatoria tra aspiranti dello stesso Corpo la precedenza è data a quello che ha il migliore voto di attitudine professionale a fine tirocinio pratico. A parità di graduatoria e di voto di attitudine professionale la precedenza è stabilita dalla graduatoria di ammissione in Accademia.

Gli aspiranti per i quali la data di termine del tirocinio pratico è protratta per motivi di forza maggiore, vengono esaminati dal Consiglio di disciplina dell'Istituto non appena hanno ultimato il tirocinio e, se idonei, prendono il posto che loro compete nella graduatoria definitiva del corso.

Le graduatorie definitive per ciascun Corpo vengono inviate al Ministero insieme alle proposte per la nomina ad ufficiale.

Art. 31.

*Norme disciplinari.*

Per quanto riguarda le punizioni e le modalità per infliggerle si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, ad eccezione della punizione di cui alla lettera *g*) dell'art. 14 che non può essere inflitta agli allievi dei corsi di complemento.

Art. 32.

*Disposizioni particolari per il corso « L » del Corpo sanitario, ruolo medici e ruolo farmacisti.*

Il corso per il Corpo sanitario ruolo medici e ruolo farmacisti ha una durata di tre mesi e viene seguito dagli allievi con il grado di comune di 2ª classe.

Al termine del corso gli allievi che hanno riportato sufficienza:

negli esami finali delle materie professionali;

in attitudine professionale;

vengono nominati aspiranti di complemento e con tale qualifica compiono un tirocinio pratico di quattro mesi presso un ospedale o una infermeria.

Per essere nominati ufficiali gli aspiranti del Corpo sanitario debbono inoltre aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.

Per quanto si riferisce alle disposizioni relative allo svolgimento del corso, all'accertamento del profitto, agli esami, ecc. si rimanda alle norme contenute nei precedenti articoli, ove applicabili.

## Capo IV

## CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PER DIPLOMATI

(Corsi « D »)

Art. 33.

*Partecipanti al corso.*

Al corso allievi ufficiali di complemento per diplomati vengono iscritti d'ufficio i giovani iscritti nelle liste di leva marittima che, all'atto dell'arruolamento o al momento in cui debbono assolvere l'obbligo di prestare il servizio di leva, siano in possesso di uno dei titoli di studio previsto dalle disposizioni riguardanti gli ufficiali di complemento, nonchè i giovani diplomati appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi, purchè in età di diciassette anni compiuti alla data di inizio del corso, e che intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina con ferma di quattro anni.

Art. 34.

*Ammissione al corso.*

Vengono ammessi al corso i giovani, risultati idonei alla visita medica e ad un esame psicotecnico, che, nell'ordine della graduatoria formata dal Comando dell'Accademia navale in base alla somma della media dei voti del diploma e di quella dell'esame psicotecnico, risultino compresi nel numero dei posti fissato annualmente dal Ministero della difesa-Marina per i vari Corpi.

A parità di media dei voti hanno la precedenza i più giovani.

Art. 35.

*Assegnazione ai Corpi.*

L'assegnazione ai diversi Corpi della Marina viene effettuata, prima dell'inizio del corso, dal Comando dell'Accademia navale, secondo le disposizioni emanate dal Ministero, tenendo conto dei requisiti fisici, del risultato dell'esame psicotecnico, del diploma e, ove possibile, delle richieste dei concorrenti.

Art. 36.

*Svolgimento del corso.*

Il corso per i Corpi dello S.M., G.N., A.N., Commissariato e Capitaneria di porto ha una durata di mesi otto e si svolge in due periodi successivi:

primo periodo: di esperimento, viene seguito da tutti gli ammessi con il grado di comune di 2ª classe;

secondo periodo: viene seguito da tutti gli allievi risultati idonei al termine del primo periodo, col grado di sottocapo.

Durante il corso vengono svolti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche.

Gli allievi che al termine del primo periodo di esperimento riportino in attitudine professionale un voto inferiore ai 10/20 o che al termine dello stesso periodo riportino un voto di profitto inferiore ai 10/20 in più di tre materie di insegnamento sono esclusi dal seguire il secondo periodo del corso e, con decisione inappellabile del Consiglio di disciplina dell'Accademia navale, sono rinviati dall'Istituto. Gli altri sono ammessi a frequentare il secondo periodo del corso e sono promossi sottocapi.

Gli allievi che durante il secondo periodo risultino deficienti in attitudine professionale, con decisione inappellabile del Consiglio di disciplina dell'Accademia navale sono esonerati dal sostenere gli esami finali e inviati a un deposito CEMM per ultimare i loro obblighi di leva nel Corpo equipaggi militari marittimi.

Tutte le materie di insegnamento danno luogo ad esami.

Gli allievi riprovati nella prima sessione di esami in più di tre materie di insegnamento sono rinviati dall'Istituto.

Sono ammessi agli esami di riparazione soltanto quegli allievi che nella prima sessione di esami risultino non idonei in non più di tre materie.

Gli esami di riparazione hanno luogo, di massima, quarantacinque giorni dopo la fine degli esami della prima sessione. I riprovati nella prima sessione, al termine di essa, fruiranno di una breve licenza e quindi rientreranno in Accademia per prepararsi a sostenere gli esami di riparazione.

Coloro che nella seconda sessione risultino non idonei anche in una sola materia sono rinviati dall'Istituto.

Non è ammessa per alcun motivo la ripetizione del corso.

Gli allievi che, oltre ad aver superato gli esami, in prima o seconda sessione, abbiano riportato un voto di attitudine professionale non inferiore a 10/20, sono nominati aspiranti di complemento e con tale qualifica seguono un tirocinio pratico, della durata di quattro mesi, nelle destinazioni di bordo o di terra, a seconda dei Corpi di appartenenza.

Tale tirocinio pratico serve per meglio accertare le qualità e l'attitudine professione degli aspiranti a divenire ufficiali di complemento. Al termine di esso i Comandi o le Direzioni alle cui dipendenze sono stati gli aspiranti emettono un parere in merito alla loro idoneità o meno ad ottenere la nomina ad ufficiale (vedi precedente art. 28).

Il Consiglio di disciplina dell'Accademia navale, tenuto conto del parere delle suddette autorità, esprime un giudizio definitivo che è inviato al Ministero insieme con i documenti riguardanti il tirocinio pratico; il Ministero procede quindi alla nomina degli aspiranti a guardiamarina o a sottotenente dei vari Corpi.

Tutti gli aspiranti dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale al termine del predetto tirocinio pratico, sono rinviati al CEMM per completarvi il prescritto periodo di ferma secondo le norme di cui all'art. 30 del testo unico sulle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del CEMM, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Nel caso di interruzioni del tirocinio, per licenze non brevi concesse per cause di forza maggiore, malattie, ecc., la data di termine del tirocinio stesso sarà protratta di un periodo di tempo uguale alla durata complessiva delle interruzioni stesse.

Il tirocinio pratico non può essere ripetuto. Solo nel caso in cui l'autorità che ha alle dipendenze l'aspirante non abbia sufficienti elementi di giudizio, il tirocinio potrà essere prorogato per un periodo massimo di quattro mesi. In tal caso dovrà essere avanzata richiesta motivata al Comando della Accademia navale.

Art. 37.

*Votazioni.*

Per quanto riguarda le votazioni valgono le norme del precedente art. 5.

Art. 38.

*Attitudine professionale.*

Per quanto riguarda l'assegnazione del voto di attitudine professionale si rimanda a quanto stabilito nell'art. 18 dello statuto, ove applicabile.

Art. 39.

*Commissione di esame.*

La Commissione esaminatrice è presieduta e formata come segue:

ufficiale ammiraglio estraneo all'Istituto e nominato dal Ministero, presidente;

ufficiale superiore di Stato maggiore estraneo all'Istituto e nominato dal Ministero, primo membro;

ufficiale superiore dello stesso Corpo cui appartengono gli allievi da esaminare, estraneo all'Istituto e nominato dal Ministero, secondo membro;

insegnante o insegnanti della materia o delle materie se trattasi di più materie abbinate, terzo membro;

ufficiale di grado non inferiore a tenente di vascello o grado corrispondente, possibilmente dello stesso Corpo cui appartengono gli allievi da esaminare e scelto fra quelli destinati all'Istituto, quarto membro.

Per quanto riguarda la relazione che deve essere compilata dal presidente della Commissione si rimanda a quanto stabilito dal precedente art. 7.

Art. 40.

*Esami.*

Per quanto riguarda le modalità degli esami valgono, ove applicabili, le norme del precedente art. 8 con la variante che per gli allievi diplomati la seconda sessione di esami ha luogo di massima quarantacinque giorni dopo il termine della prima sessione, a similitudine di quanto prevede l'art. 8 per gli aspiranti della quarta classe.

Art. 41.

*Interruzione del corso e rinvio degli esami.*

Per quanto riguarda le modalità da seguire in caso di interruzione del corso e rinvio degli esami valgono, ove applicabili, le norme dell'art. 24.

Art. 42.

*Rinvio degli allievi dall'Istituto.*

Per quanto riguarda il rinvio di allievi dall'Istituto valgono le norme del precedente art. 25.

Art. 43.

*Graduatoria per la nomina ad aspirante.*

Al termine degli esami della prima sessione viene compilata una graduatoria provvisoria per la nomina ad aspirante nella quale non sono compresi gli allievi che devono sostenere gli esami nella seconda sessione.

La graduatoria definitiva viene compilata dopo gli esami della seconda sessione.

La graduatoria si ottiene sommando alla media dei punti di merito annuale nelle materie d'insegnamento il voto di attitudine professionale assegnato al termine del corso.

La graduatoria è stabilita dalla successione di merito che ne risulta.

Nella graduatoria vengono classificati nell'ordine:

1) gli allievi promossi nella prima sessione di esami in tutte le materie di insegnamento ed aventi sufficienza nei punti di merito annuali e gli allievi che per le ragioni di cui all'art. 41 hanno dovuto sostenere, ed hanno superato con esito favorevole, gli esami nella seconda sessione;

2) gli allievi riprovati nella prima sessione di esami e promossi nella seconda sessione. Per essi si considera quale punto di merito annuale, per le materie nelle quali hanno sostenuto l'esame di riparazione, il voto ottenuto in detto esame.

Nella graduatoria hanno precedenza coloro che hanno sostenuto un solo esame di riparazione e seguono nell'ordine quelli che hanno rispettivamente sostenuto due o tre esami.

A parità di merito viene data la precedenza a chi ha ottenuto il voto di attitudine professionale più alto. In caso di parità anche nel voto di attitudine professionale, la precedenza è stabilita dalla graduatoria di ammissione in Accademia.

Art. 44.

Per quanto si riferisce alle disposizioni concernenti il rapporto informativo al termine del corso, lo specchio caratteristico, la nomina ad ufficiale, la graduatoria per la nomina ad ufficiale, le norme disciplinari, si rimanda rispettivamente agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, ove applicabili.

CAPO V

INSEGNANTI CIVILI

Art. 45.

Oltre che ad insegnanti militari, l'istruzione degli allievi, aspiranti ed ufficiali è affidata a professori civili di ruolo, comandati o incaricati.

In ausilio ai professori esplica la sua opera presso l'Accademia navale altro personale civile quale gli assistenti di ruolo, comandati o incaricati ed i preparatori di gabinetto.

Tutti i professori, gli assistenti ed i preparatori di gabinetto sono, a similitudine degli insegnanti militari, alle dirette dipendenze del direttore degli studi, ed a questa autorità debbono rivolgersi per tutto ciò che riguarda il loro ufficio.

Oltre ad avere gli obblighi sanciti dallo speciale regolamento che li riguarda, gli insegnanti civili sono responsabili del contegno in classe degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi.

Non hanno facoltà di esonerare allievi, aspiranti, o ufficiali allievi dalle lezioni e debbono accertarsi delle eventuali assenze.

Se autorizzati ad impartire lezioni fuori dell'Accademia, debbono subordinare tale attività alle esigenze dell'insegnamento e dell'orario dell'Istituto, che deve essere puntualmente osservato.

Quelli che, per ragioni di salute o per altro assoluto impedimento, non si trovassero in condizioni di impartire le lezioni, debbono informare in tempo utile il direttore degli studi, indicando nei limiti del possibile, la presunta durata dell'assenza. Se trattasi di malattia, sono tenuti a ricevere l'ufficiale medico eventualmente inviato dal Comando per accertamenti.

Qualora, liberi di servizio, desiderino assentarsi da Livorno, sono tenuti a preavvisare il Comando; non possono recarsi all'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

Per tenere pubbliche conferenze debbono informare il Comando dell'Istituto.

Hanno l'obbligo di prender conoscenza degli ordini del giorno del Comando o del direttore degli studi, per tenersi informati di ogni disposizione che li riguardi

Debbono prender parte alle riunioni di servizio ordinate; sono altresì tenuti a prestarsi per particolari incarichi che, in relazione alla loro specifica cultura, possono venir loro affidati ed a disimpegnare le missioni di indole scientifica e didattica che il Ministero e il Comando credessero dover loro affidare.

Debbono curare di armonizzare al massimo grado i propri insegnamenti con quelli professionali impartiti dagli insegnanti militari, tenendo sempre presente che l'Accademia è principalmente un Istituto di educazione e di istruzione professionale.

I professori che utilizzano gabinetti scientifici sono responsabili della conservazione e della manutenzione degli strumenti, utensili, carte e materiali in genere raccolti nei singoli gabinetti, nonchè della buona tenuta dei rispettivi locali.

I direttori di gabinetto hanno alle loro dipendenze il personale militare e civile previsto dalle tabelle.

Quando sia ritenuto opportuno nell'interesse didattico, il Comando potrà chiedere agli insegnanti la compilazione di dispense o libri di testo, in sostituzione di altre o altri non ritenuti più rispondenti all'insegnamento. Gli insegnanti devono curare di preparare in tempo il materiale da stampare o litografare, in maniera che i testi siano possibilmente completi all'inizio di ciascun anno scolastico.

Per la compilazione delle dispense non è dovuto alcun compenso agli insegnanti.

Visto, *il Ministro*: TAVIANI

(4644)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956**

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 151, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesa (Caserta) di un mutuo di L. 500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4693)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Benevento**

Con decreto Ministeriale 27 luglio 1957 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Benevento prorogata fino al 30 aprile 1958 e l'avv. Ettore Perriello è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto Ministeriale e con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dall'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(4634)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione degli interessi relativi ad indennità corrisposte per la quota dei terreni del «terzo residuo» trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

*Ente per la colonizzazione del Delta padano.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, della legge 15 marzo 1956, n. 156, sono determinati in L. 742.615 (lire settecentoquarantaduemilaseicentoquindici), gli interessi relativi all'indennità di espropriazione corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Ostellato (Ferrara), di complessivi ettari 150.00.00, costituenti la quota del «terzo residuo», concesso al nome della Società anonima immobiliare «Lodigiana», con sede in Genova, in virtù del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3203, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario 2), trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

*Errata*:

Foglio mappa n. 24; numero mappa 20; subal. *a*; qualità: prato 2°; superficie 0.31.76;

*Corrige*:

Foglio mappa n. 24; numero mappa 20; subal. *a*; qualità: prato 2°; superficie 0.31.75.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4718)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

### Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

| N. d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Comune di ubicazione dei terreni espropriati | Superficie espropriata | Decreto Presidenziale di espropriazione | | | | Ammontare indennità | Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) | Data di decorrenza degli interessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gazzetta Ufficiale | | | | |
| | | | Ha. | N. | Data | N. | Data | — Lire | Lire | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Ente Puglia e Lucania** | | | | | | | | | |
| 1 | AGLIETA Michele fu Giuseppe | Genzano e Spinazzola | 8.79.25 | (Terzo residuo - Quota Ente) | | | | 837.046 — | 835.000 | 30-11-1954 |
| 2 | BERLINGIERI Pietro fu Annibale | Pisticci | 44.91.49 | | Id. | | Id. | 4.251.451,55 | 4.250.000 | 1- 9-1956 |
| 3 | CASCIO Leonardo di Vincenzo | Ginosa | 57.16.44 | | Id. | | Id. | 7.698.965,15 | 7.695.000 | 1- 9-1955 |
| 4 | DE CRISTOFARO Letizia fu Umberto | Guglionesi e Montecilfone | 44.18.94 | | Id. | | Id. | 3.479.718,90 | 3.475.000 | 15-10-1954<br>1- 1-1955 |
| 5 | DI BIASE Antonio di Luigi | Troia | 14.95.18 | | Id. | | Id. | 2.222.645,80 | 2.220.000 | 9-10-1954<br>1- 9-1955 |
| 6 | GALANTI Giuseppe fu Giovanni Vincenzo | Montescaglioso | 32.09.88 | | Id. | | Id. | 3.055.810,80 | 3.055.000 | 1- 9-1956 |
| 7 | LAVIANO Michelangelo fu Diodato | Melfi e Ortanova | 40.84.94 | | Id. | | Id. | 3.623.086 — | 3.620.000 | 1- 9-1956 |
| 8 | LUCIANI Nicola fu Nicola | Montenero di Bisaccia | 4.61.52 | | Id. | | Id. | 697.825,80 | 695.000 | 16-11-1954 |
| 9 | SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE « San Basilio » Anonima, con sede in Roma | Pisticci | 77.94.88 | | Id. | | Id. | 8.112.102,55 | 8.110.000 | 25-11-1954<br>1- 1-1957 |
| 10 | SOCIETA' ANONIMA ASSICURAZIONE TORINO, con sede in Torino | Ascoli Satriano | 132.55.81 | | Id. | | Id. | 18.591.272,25 | 18.590.000 | 13-12-1955 |
| 11 | SPAGNOLETTI - ZEULI Maria Angela fu Ferdinando in MESSERE | Canosa | 0.90.94 | | Id. | | Id. | 94.577,60 | 90.000 | 2-12-1954 |
| | **Ente Maremma tosco-laziale** | | | | | | | | | |
| 12 | ALOISI DE LARDEREL Folco fu Pompeo | Castelnuovo Val di Cecina e Massa Marittima | 116.23.75 | | Id. | | Id. | 8.475.996,65 | 8.475.000 | — |
| 13 | AVANZATI BERNARDI Guido fu Francesco | Cinigiano | 44.92.09 | | Id. | | Id. | 2.749.278 — | 2.745.000 | — |
| 14 | BICOCCHI Michele fu Emilio | Pomarance | 168.05.42 | | Id. | | Id. | 4.146.290,45 | 4.145.000 | — |
| 15 | CENTURIONE Giulio di Mario | Castellina Marittima | 64.77.39 | | Id. | | Id. | 3.970.112,70 | 3.970.000 | — |
| 16 | DE FONSECA PIMENTEL Clemente fu Guglielmo | Roma | 48.12.90 | | Id. | | Id. | 5.157.835,30 | 5.155.000 | — |
| 17 | ESPINASSI MORATTI Antonietta fu Antonio in CANCELLIERI | Riparbella, Montecatini, Val di Cecina | 92.28.97 | | Id. | | Id. | 5.717.040,20 | 5.715.000 | — |
| 18 | PISCINI Angelantonio, Costantino, Pietro, Urbano e Angela fu Vincenzo | Roma | 47.66.75 | | Id. | | Id. | 5.711.836,30 | 5.710.000 | — |
| 19 | POPULONIA ITALICA SOCIETA' ANONIMA, con sede in Roma | Piombino | 51.14.71 | | Id. | | Id. | 4.721.214,80 | 4.720.000 | |

| N. d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Comune di ubicazione dei terreni espropriati | Superficie espropriata Ha. | Decreto Presidenziale di espropriazione N. | Data | Gazzetta Ufficiale N. | Data | Ammontare indennità — Lire | Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire | Data di decorrenza degli interessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | RUSPOLI Laura fu Francesco in MARTINI | Cerveteri | 137.72.25 | (Terzo residuo - Quota Ente) | | | | 11.901.988,05 | 11.900.000 | — |
| 21 | SILI Anna fu Bernardino | Roma | 26.75.50 | | Id. | | Id. | 2.272.876,60 | 2.270.000 | — |
| 22 | SOCIETA ANONIMA « PAGANICO », con sede in Civitella Paganico | Roccastrada | 71.37.75 | | Id. | | Id. | 4.520.243 — | 4.520.000 | — |
| 23 | SOCIETA' IMMOBILIARE « SAN GABRIELE », con sede in Torino | Tarquinia | 19.78.47 | | Id. | | Id. | 2.306.245,35 | 2.305.000 | — |
| 24 | VECCHIONI Biagio fu Ippocrate | Massa Marittima | 88.59.07 | | Id. | | Id. | 9.128.868 — | 9.125.000 | — |
| 25 | VIVARELLI Romualdo Emilio fu Italo | Orbetello | 42.35.72 | | Id. | | Id. | 3.706.255 — | 3.705.000 | — |
| | **Ente Delta padano** | | | | | | | | | |
| 26 | RASPONI DALLE TESTE Nerino di Giuseppe e RASPONI DALLE TESTE Nerino e Guido di Giuseppe | Ravenna | 53.39.18 | | Id. | | Id. | 7.924.468,25 | 7.920.000 | 1-10-1954 |

Roma, addì 19 luglio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(4509)

## MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 11 ottobre 1955 dal sig. Giovanni Tamburrini avverso il provvedimento di rimozione dalla rivendita generi di monopolio n. 2 in Lonate Pozzolo.

(4652)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta di scadenza semestrale al 1° ottobre 1956 di L. 2500, relativo al buono del Tesoro novennale 5 % 1964, n. 498, di nominali L. 100.000, intestato a De Maio Giuseppina Maria Ermenegilda, moglie di Paolicelli Vincenzo fu Donato, domiciliata ad Apricena (Foggia), (vincolato per dote).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e n. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si rende noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento della detta semestralità a chi di diritto.

Roma, addì 26 luglio 1957

*Il direttore generale*: SCIPIONE

(4601)

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 477 — Data: 20 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Cardaci Laura fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 29 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Pecora Carmine fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 28 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Ravenna — Intestazione: Bandini Sechi Maria Raffaella fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 797 — Data: 2 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Sabetti Daniele di Filippo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 798 — Data: 2 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Sabetti Daniele di Filippo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 22 dicembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Penza Maria Luigia fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 484 — Data: 19 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Melone Rosa fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1821 — Data 21 novembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Dondona Franca di Filiberto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalle ricevuta: 134 — Data: 9 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Vescovo di Trapani — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 10.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data 1° settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Predieri Gian Giacomo di Virginio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 541 — Data 27 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Sortino Emanuele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 4000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 luglio 1957

*Il direttore generale*: SCIPIONE

(4336)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'8 agosto 1957**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,825 |
| 1 Dollaro canadese | 658,687 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,805 |
| 1 Corona danese | 89,845 |
| 1 Corona norvegese | 86,945 |
| 1 Corona svedese | 120,27 |
| 1 Fiorino olandese | 163,242 |
| 1 Franco belga | 12,44 |
| 100 Franchi francesi | 177,222 |
| 1 Franco svizzero acc. | 145,682 |
| 1 Lira sterlina | 1737 — |
| 1 Marco germanico | 148,79 |
| 1 Scellino austriaco | 24,038 |

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Rinunzia all'allestimento della « X Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati » di Siena**

Con foglio n. 722 in data 24 luglio 1957, il presidente dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati » di Siena ha comunicato che la manifestazione organizzata dal predetto Ente, che avrebbe dovuto tenersi in Siena dal 3 al 18 agosto 1957, non avrà più luogo.

(4614)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a venticinque posti di interprete di 3ª classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 14 novembre 1956.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1957, n. 4963, registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1957, registro n. 20 bilancio Trasporti, foglio n. 15, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a venticinque posti di interprete di 3ª classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 14 novembre 1956, n. 1778;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41.1.245.118522 dell'8 luglio 1957;

Decreta:

Il segretario capo Battaglini rag. Renato è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo Bogliolo G. Battista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1957

*Il Ministro*: ANGELINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957*
*Registro n. 20 bilancio Trasporti, foglio n. 99.* — BARNABA

(4728)

**Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Firenze per l'espletamento del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, n. 4074, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41.1.245.122460 dell'11 luglio 1957;

Decreta

L'applicato capo a riposo Di Felice Attilio è nominato membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse presso il Compartimento di Firenze, in sostituzione dell'ispettore principale a riposo Filippini Gerolamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1957

*Il Ministro*: ANGELINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957*
*Registro n. 20 bilancio Trasporti, foglio n. 90.* — BARNABA

(4729)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.